

La nuova finanza comunale

Prof. Carlo Buratti
Università di Padova

Conferenza delle Regioni
Roma, 14 dicembre 2011

Fiscalità locale

Un processo di riforma continua

- Delega della legge 42/2009 esercitata con D. Lgs. 23/2001 per i Comuni e D. Lgs. 68/2011 per le Province (e Regioni).
- Successivi provvedimenti modificativi del D. Lgs. 23/2001:
 - DM 21-6-2011 (riparto Fondo sperimentale di riequilibrio per il 2011)
 - DPCM 17-6-2011 (compartecipazione comunale all'IVA)
- Ulteriori importanti modifiche proposte dalla schema del primo D. Lgs. correttivo del “federalismo fiscale”
- Modifiche in parte riprese dal Decreto “salva-Italia” (D.L. 201/2011)
- Il Rapporto FL 2011 tratta solo dei D. Lgs. 23/2011 e 68/2011, ma darò qualche valutazione anche della “manovra Monti”

Comuni - Periodo transitorio (2011-2013)

- Devoluzione ai Comuni del 30% del gettito delle imposte erariali sulle transazioni immobiliari, del 100% dell'Irpef sui redditi immobiliari e delle imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione
- Compartecipazione alla Cedolare secca sugli affitti (aliquota di compart. 21,7% nel 2011, 21,6% nel 2012)
- Fondo sperimentale di riequilibrio per equilibrare la distribuzione del gettito dei tributi immobiliari devoluti, inclusa cedolare secca. Riferimento ai fabbisogni, ma 30% distribuito in base alla popolazione e almeno il 20% del restante 70% distribuito agli enti associatisi per la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14 del DL 78/2010.

Comuni - Periodo transitorio (2011-2013)

- Compartecipazione all'IVA in misura corrispondente al gettito della compartecipazione al 2% dell'Irpef (ipotesi presente nello schema di D. Lgs. presentato alla Bicamerale).
- Secondo l'art. 2 del D. Lgs 23/2011, la compart. IVA è attribuita ai comuni *“assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo”*.
- Norma impossibile da rispettare (vedi oltre)
- Un DPCM fissa l'aliquota di comp. al **2,58% per il 2011** e le quote di ciascun Comune

Comuni - Periodo transitorio (2011-2013)

- Imposta di soggiorno sino a 5 euro per notte, facoltativa per i Comuni capoluogo, le città d'arte e le località turistiche. Gettito vincolato a interventi a favore del turismo, ambiente, ecc.
- Sblocco parziale dell'addizionale Irpef.
- Dal 2012 imposta di scopo ex legge 27-12-2006, n. 296 rivista e applicabile con maggiore facilità
- Altri tributi invariati nel periodo transitorio.

In sintesi:

- Nessuna possibilità di manovra dei tributi devoluti, cedolare secca e compartecipazione IVA.
- Leggero incremento della autonomia impositiva dovuto a tributi facoltativi e addizionale Irpef.
- Meccanismi di perequazione dei tributi devoluti non ben definiti

Comuni - Periodo transitorio (2011-2013)

- **Criteri di riparto non chiari:** 30% in base a pop., 20% del 70% (14%) come premio per gestioni associate ex art. 14 DL 78/2010, il resto in base ai fabbisogni.
- Fabbisogni non definiti per tutti i servizi fondamentali
- Gestioni associate inizialmente poco numerose: incentivi esagerati nella prima applicazione.
- Mancato adeguamento del D. Lgs. 23/2010 alle nuove norme concernenti l'aggregazione degli enti minori (se le gestioni assoc. sono obbligatorie, vanno incentivate?)
- Per il 2011 applicato un criterio diverso (DM 21-6-2011)

Comuni - Periodo transitorio (2011-2013)

DM 21 giugno 2011

- Fabbisogni standard ignorati nel riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio, perché non ancora stimati
- Ignorata anche la riserva di almeno il 20% del FSR per i piccoli Comuni che esercitano le funzioni in forma associata, perché non è stato emanato il DPCM che fissa il termine per l'attuazione dell'art. 14 del DL 78/2010
- Di conseguenza, per i **Comuni con meno di 5.000 ab.:**
 - quota del 30% del FSR attribuita in base alla pop.
 - ulteriore importo per garantire le spettanze (trasferimenti) del 2010 riportate al 2011, salvo che la compart. IVA più la quota di cui sopra non garantisca già quell'ammontare di risorse.

Comuni - Periodo transitorio (2011-2013)

- Per gli enti con più di 5.000 ab.:
 - (1) quota del 30% del FSR distribuita in base alla pop.
 - (2) 10% del FSR attribuito in base al gettito in ciascun Comune dei tributi immobiliari compartecipati
 - se quota del FSR più quota IVA eccede la spettanza figurativa 2011 di oltre il 10%, l'eccedenza è trattenuta salvo che il superamento del 110% della spettanza figurativa si ottenga cumulando la quota IVA alla quota (1)
 - se un Comune ottiene meno della spettanza figurativa, la sua assegnazione è integrata fino al 99,72% di quest'ultima.

Insomma, sostanzialmente sono garantite le entrate 2010.

Comuni - Regime definitivo (dal 2014)

- Confermata compartecip. 30% alle imposte erariali sui trasferimenti immobiliari
- Confermata compartec. alla cedolare secca (potrà arrivare al 100%)
- IMU sul possesso di immobili sostitutiva dell'ICI: 0,76% del valore catastale + 0,3% a discrezione del Comune; esenzione delle “prime case”; aliquota dimezzata per immobili locati; possibilità di ridurla sino alla metà per gli immobili destinati ad uso produttivo.
- IMU secondaria sostitutiva della TOSAP o COSAP e dell'imposta (o canone) sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
- Soppressa l'addizionale ECA
- Altri tributi invariati

Comuni - Regime definitivo (dal 2014)

- Fondo perequativo alimentato dai tributi devoluti sui trasferimenti immobiliari e diviso in 2 parti: una per il finanziamento delle funzioni fondamentali in base al criterio del fabbisogno, l'altra per il finanziamento delle funzioni non fondamentali con l'obiettivo di ridurre i differenziali di capacità fiscale.

Una riforma deludente

- Nel complesso la “riforma federalista” della finanza comunale appare molto deludente.
- Prevalgono le compartecipazioni, anche a regime (sulle imp. sui trasferimenti immob., sulla cedolare, sull’IVA).
 - nessuna possibilità di manovra;
 - nessuna trasparenza del prelievo per il cittadino;
 - nessuna responsabilizzazione;
 - dinamica del gettito comunque legata alle decisioni del Governo riguardo alle aliquote di compartecipazione.
- Somiglianza con un sistema di trasferimenti.

Una riforma deludente

- Inoltre,
 - Instabilità del gettito per le imposte sui trasferimenti;
 - Pessima distribuzione territoriale (anche per la cedolare)
 - Riguardo alla compartecip. IVA, impossibilità di applicare il criterio di ripartizione del gettito previsto dal D. Lgs. 23/2011, che comunque produrrebbe una distribuzione territoriale molto diseguale

Compartecipazione comunale all'IVA

- Secondo l'art. 2 del D. Lgs 23/2011, la compart. IVA è attribuita ai Comuni *“assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo”*.
- In sede di prima applicazione (art. 2, D. Lgs. 23/2011) la compart. IVA è attribuita prima su base provinciale in base al quadro VT, poi su base comunale secondo la popolazione residente.
- Il DPCM 17.6.2011 innova rispetto al D. Lgs. 23/2011 e stabilisce:
 - In sede di prima applicazione, riferimento all'IVA di competenza regionale (Quadro VT), poi distrib. In base alla pop. residente
 - Compart. su gettito IVA al netto dei ruoli, dell'IVA comunitaria e delle compart. delle RSS
- In realtà Quadro VT provinciale (e comunale!) impossibile da ottenere

Compartecipazione comunale all'IVA

- Cattiva distribuzione del gettito IVA a livello comunale (centri commerciali, ecc.). Pro-capite soluzione più ragionevole
- Finisce per essere un altro trasferimento
- Gettito legato alla dinamica Irpef?

Possibile soluzione alternativa

- Più pratico assegnare ai singoli enti locali l'IVA versata dagli esercizi commerciali al di sotto di una certa soglia dimensionale
- Per gli esercizi commerciali maggiori e centri commerciali, possibile attribuzione dell'IVA alla Provincia
- Però soluzione ignorata!

Una riforma deludente

- Esportazione dell'onere dell'imposta per certi tributi:
 - IMU propria e secondaria
 - Imposta di scopo (probabilmente)

(trasferimento dell'onere dell'imposta su soggetti non residenti o su soggetti diversi dalle persone fisiche, che non votano nella giurisdizione)

- Quindi deresponsabilizzazione delle Amministrazioni comunali

Aspetti positivi

- Maggiore autonomia nella manovra delle aliquote, detrazioni, ecc.:
- Sblocco dell'addizionale Irpef
- Margini di autonomia
 - sull'aliquota IMU propria
 - sulla struttura dell'addizionale Irpef
 - per l'imposta di soggiorno e l'imposta di scopo

I margini di autonomia saranno però erosi rapidamente se continuerà la politica dei tagli alla finanza locale

IMU propria

- Grava sul possesso degli immobili diversi dalle prime case (incluse le pertinenze)
- Inoltre, stesse esenzioni previste per l'ICI (art. 7, comma 1 del D. Lgs. 504/1992)
- Aliquota **ordinaria** $0,76\% \pm 0,3\%$
- Per gli **immobili locati** $0,38\% \pm 0,2\%$
- Per gli immobili destinati ad uso non abitativo, ovvero ad **uso produttivo**, o di proprietà di **soggetti Ires**, **facoltà** di ridurre l'aliquota fino a dimezzarla
 - Se lo sgravio IMU non fosse concesso, 795 ml di gettito aggiuntivo
- Versamento in due rate uguali (16 giugno e 16 dicembre)
- Sostituisce ICI e Irpef e relative addizionali sui redditi degli immobili; perciò aliquota base superiore a quella ICI
- **Preoccupazione per i possibili effetti negativi sulle imprese**

IMU secondaria

- Dal 2014 sostituisce TOSAP, COSAP, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
- Servizio di pubbliche affissioni non più obbligatorio
- Contestuale abolizione dell'addizionale ECA
- Si attende il regolamento statale
- In ogni caso l'IMU secondaria seguirà criteri simili a quelli di Tosap/Cosap
- Presupposto è l'occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico
- Quindi esenzione di pubblicità sulle vetrine, sulle facciate dei palazzi, sui cantieri, su taxi, tram e autobus, ecc.

IMU secondaria

- Possibilità di introdurre con regolamento comunale ulteriori esenzioni e agevolazioni
- Tariffe differenziate in base al tipo e alla finalità dell'occupazione, alla durata della stessa, alla zona del territorio comunale, alla classe demografica del Comune
- Inizialmente, intenzione di introdurre nell'IMU secondaria anche TARSU e TIA
- **forti spillovers**, l'imposta ricade in buona parte su soggetti esterni al Comune (aziende di pubblici servizi, aziende pubblicitarie, ecc.), **ma l'imposta intende, almeno in parte, correggere diseconomie esterne**

Sblocco dell'addizionale Irpef

- Aliquote bloccate dal 2003
- Parzialmente sbloccate dal D. Lgs. 23/2010. Possibilità di aumento (max 0,2% l'anno) per gli enti che non hanno adottato l'addizionale o l'hanno adottata con aliquota inferiore allo 0,4%. Comunque aliquota max 0,4%.
- La manovra di agosto (DL 138/2011) consente di raggiungere lo 0,8% dal 2012 ma blocca gli incrementi del 2011 salvo quelli deliberati prima dell'emanazione del decreto 138/2011 (13 agosto)
- 4.000 Comuni con addizionale < 0,4%.
- Possibilità di differenziare le aliquote per scaglioni (stessi scaglioni Irpef). Analogia con Irpef regionale.
- Perplessità per la modifica della progressività Irpef
- Possibili complicazioni per la perequazione (gettito standard)

Imposta di soggiorno

- Imposta facoltativa
- Sino a 5 euro per notte graduabile per tipo di struttura ricettiva
- Grava sulle strutture ricettive, ma non sulle seconde case
- Il D. Lgs. 23/2010 richiede che vi sia “...gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno”
- Possono adottarla: Comuni capoluogo, città d’arte e comuni turistici inclusi nelle liste regionali, le Unioni di Comuni
- Il regolamento comunale può stabilire riduzioni ed esenzioni per particolari fattispecie o determinati periodi di tempo
- Gettito vincolato a una serie di interventi piuttosto ampia a favore:
 - del turismo (inclusi alberghi, ecc.);
 - dei beni culturali e ambientali (manutenzione, recupero e fruizione);
 - dei relativi (?) servizi pubblici locali.
- Utile per coprire i costi legati all’afflusso di turisti e comunque di non residenti
- Non recupera comunque i costi imposti dai turisti “mordi e fuggi”

Imposta di soggiorno

- Grava su soggetti già gravati indirettamente da ICI e TARSU/TIA, che vengono traslate sulle tariffe almeno in parte
- Prelievo max elevato rispetto ad analoghi contributi adottati all'estero
- Iva sugli alberghi già elevata (10% in Italia, 5,5% in Francia, 7% in Germania, 6,5% in Grecia, 8% in Spagna, 6% in Portogallo)
- Però prelievi sul turismo frequenti all'estero, spesso nella forma di prelievi sulle **attività ad alta intensità turistica o sui beni e servizi acquistati dai turisti**
- Possibili soluzioni che facciano pagare anche i turisti “mordi e fuggi”
- **Aspetti negativi:**
 - L'imposta di soggiorno può coesistere con altri prelievi (ticket sugli autobus turistici, ecc.)
 - Può essere introdotta dalle Unioni di Comuni, che in genere non hanno afflusso di non residenti

Imposte sul turismo

Esempi esteri

- La **Francia** ha una imposta di soggiorno con caratteristiche analoghe a quelle della nuova imposta italiana, ma di importo più modesto: un prelievo per persona e per giorno di presenza compreso fra €0,15 e €1,07
- La **Sarasota County (Florida)** applica un prelievo del 5% (**Tourist Development Tax**) al canone pagato per qualunque permanenza inferiore ai sei mesi in appartamenti, alberghi, motel e ogni altra forma di alloggio, incluse *boat house* e *motorhome*. Il gettito è vincolato a finalità di promozione turistica, alla manutenzione delle spiagge, dei parchi e degli impianti sportivi, oltre che alla creazione di nuove attrazioni turistiche.
- Il **South Dakota** applica una **Tourism Tax** nella misura dell'1,5% a tutte le spese effettuate per l'alloggio in hotel, camping e qualunque altro tipo di sistemazione, per il noleggio di autoveicoli, motoveicoli, go-carts, imbarcazioni e qualunque attrezzatura sportiva o utilizzabile a fini ricreativi, per l'acquisto di servizi ricreativi (dai bagni turchi alle passeggiate a cavallo, alle guide turistiche), per la visita di attrazioni turistiche (mostre, spettacoli musicali, zoo, vecchie miniere, ecc.). Colpisce inoltre con la stessa aliquota i ricavi delle **attività ad alta intensità turistica**, definite come quelle 23 attività economiche che ottengono il 50% o più dei loro ricavi annui nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, limitatamente ai ricavi ottenuti in tale periodo.

Imposte sul turismo

Esempi esteri

- Prelievi simili esistono in molti Paesi: dalla [Croazia](#) alla [Germania](#), all'isola di [Madeira](#) che applica una imposta eccezionalmente elevata sul noleggio degli autoveicoli da parte dei turisti. E in alcune amministrazioni dove tali prelievi non esistono si sta seriamente pensando di introdurli (per es. in [Cornovaglia](#)).

Imposta di scopo

- Dal 2012 nuovo regime dell'imposta di scopo ex legge 296/2006
- Entro 31-10-2011 regolamento ministeriale di modifica della disciplina stabilita dalla legge 296/2006
- Ampliata la gamma degli investimenti finanziabili
- Allungata la durata (fino a 10 anni)
- Investimenti finanziabili al 100%
- Lavori da avviare entro 2 anni dall'introduzione del tributo
- Restituzione del gettito in caso di inadempimento
- Di fatto una addizionale all'ICI-IMU.
- Da chiarire se graverà anche sulle prime case
- Se esentasse la prima casa finirebbe per gravare in max parte su non residenti e imprese. Verrebbe meno in gran parte la *ratio* dell'imposta.

Fiscalità delle Province

- Per le Province non è previsto un vero e proprio periodo transitorio, sebbene alcuni istituti siano introdotti progressivamente nell'arco di qualche anno
- L'art. 16 del D.Lgs. 68/2011 prevede però la “soppressione o razionalizzazione” delle Province.
- Ne deriva una certa provvisorietà anche dell'assetto finanziario
- Viene confermata l'imposta sulla RCA che diventa tributo proprio derivato con aliquota del 12,5%, variabile del 3,5% in più e in meno (già dal 2011)
- Le assicurazioni devono denunciare i premi riscossi per Provincia di destinazione dell'imposta

Fiscalità delle Province

- L'IPT è confermata con qualche modifica
- Soppressa tariffa ridotta per atti soggetti ad IVA (dal 2011)
- Attribuita una sorta di delega la Governo per il riordino dell'IPT (senza scadenza)
- Dal 2012 compartecipazione Irpef invece dei trasferimenti statali soppressi e dell'addizionale ENEL soppressa
- Compartecipazione alla Tassa automobilistica regionale (dal 2013) in luogo dei trasferimenti regionali soppressi
 - Destinazione quota (max 30%) al Fondo sperimentale di riequilibrio (regionale)

Fiscalità delle Province

- Autonomia nel fissare le aliquote e altri elementi strutturali del tributo: **elevata su IPT e RCA**
- Trasparenza del prelievo: **buona su IPT e RCA**
- Spillovers: **assenti**
- Costi di gestione: **modesti**
- Compliance costs: **discretamente alti per l'imposta sulle assic. RCA**
- Distribuzione territoriale del gettito: **diseguale ma non troppo**
- **possibili effetti distorsivi sulla localizzazione di autonoleggi e flotte aziendali**
- Dinamica del gettito: **crescita** legata alla dinamica dei premi di assicurazione e alla crescita delle cilindrata (nel lungo termine)

Un quadro sintetico

La *slide* seguente presenta una tabella in cui sono evidenziati i pro e i contro delle diverse imposte, tasse e partecipazioni.

I colori indicano

- Rosso: effetti molto negativi
- Rosa: effetti negativi
- Verde chiaro: effetti moderatamente positivi
- Verde intenso: effetti molto positivi

Lo 0 indica impatto nullo, ? Effetto incerto.

Dalla prevalenza di riquadri rossi, è evidente che la fiscalità dei Comuni è stata progettata male (va meglio per gli altri due livelli di governo).

E' palese inoltre che le amministrazioni locali non sono gran che responsabilizzate da questa fiscalità (poca autonomia e trasparenza, molti spillovers)

Tributi	Autonomia	Trasparenza	Semplicità amministr.	Distrib. gettito	Distors. allocat.	spillovers
REGIONI						
IRAP	++	++	--	--	-	-
Comp. IVA	--	--	-	+	0	0
Addizionale Irpef	++	++	+	--	-	0
Tassa automobilistica	++	++	++	+	-	0
COMUNI						
IMU propria	++	++	++	--	-	--
Addizionale Irpef	++	++	+	--	-	0
Cedolare sugli affitti	--	--	?	--	0	?
IMU secondaria	++	++	?	--	--	0
Comp. Imposte sui trasf. immobiliari	--	--	+	--	0	--
Comp. IVA (pro-capite)	--	--	--	++	0	0
Imposta di soggiorno	++	++	+	--	-	-
Imposta di scopo	++	++	+	?	?	--
PROVINCE						
Imposta sulle assicur. RCA	++	+	+	+	-	0
IPT	++	++	++	++	-	0
Compart. Irpef	--	--	++	-	0	0

Lo schema di decreto correttivo

- Il CdM ha approvato in data 24 ottobre 2011 uno schema di decreto correttivo del D. Lgs. 23/2011 e di altri due decreti applicativi della legge 42/2009
- Tale decreto correttivo contiene importanti novità. Cito solo le principali modifiche all'ordinamento attuale.
- La compartec. comunale all'IVA viene sostituita dalla **comp. Irpef (non perequata) dal 2013.**
- **IMU propria** in vigore dal 2013.
- I **fabbisogni standard** vengono anticipati al 2012 e concorrono alla perequazione dal 2013.
- **Fondo perequativo** ex legge 42/2009 dal 2013.
- **Imposta di soggiorno** applicabile da qualunque Comune.

Lo schema di decreto correttivo

- Federalismo fiscale di Comuni e Province a regime dal 2013 (anche se l'art. 1 dice "dal 2012")
- Soppressione della Tarsu/Tia e introduzione della RES (Imposta su Rifiuti e Servizi)
- La RES si compone di due parti:
 - una sostitutiva della Tarsu/Tia
 - l'altra per il finanziamento dei servizi indivisibili.
 - La componente "rifiuti" segue grosso modo l'ordinamento della Tarsu/Tia, con sgravi per i contribuenti a basso reddito.
 - Possibilità di adottare una tariffa di natura corrispettiva per i Comuni che hanno introdotto sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti

Lo schema di decreto correttivo

Per la componente “servizi indivisibili” della RES il soggetto passivo è l’occupante dell’immobile residente nel Comune.

- L’imponibile è il valore catastale
- Sono esenti gli immobili di proprietà tenuti a disposizione (secondo case)
- L’imposta è ridotta del 50% per chi occupi immobili di proprietà soggetti ad ICI o IMU (ma i non residenti in affitto parrebbero esenti ai sensi dell’art 14 terdecies)
- E’ ridotta del 50% anche per gli affittuari che abbiano un reddito entro il secondo scaglione Irpef.

Versamento in quattro rate.

Possibile convenzione con l’azienda elettrica per la riscossione della RES.
Distacco dell’energia se l’occupante non paga la RES!

Il D.L. 201/2011 (decreto salva-Italia)

Solo qualche rapido cenno al c.d. decreto salva-Italia.

IMU propria

- Introduzione dell'IMU in via sperimentale dal 2012
- IMU anche sull'abitazione principale
- Rivalutazione cospicua delle rendite catastali
- Aliquota normale 0,76% \pm 0,3%
- Aliquota ridotta dello 0,4% per le prime case e relative pertinenze \pm 0,2% a discrezione del Comune
- Possibilità di ridurre l'aliquota fino allo 0,4% per gli immobili locati, gli immobili non produttivi di reddito fondiario, gli immobili posseduti da soggetti Ires.

Il D.L. 201/2011 (decreto salva-Italia)

- Attribuzione allo Stato del 50% del gettito derivante dall'IMU ad aliquota normale (escluse abitaz. principali ed immobili rurali).
- In ogni caso, riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del F.P. in misura pari al maggior gettito.

RES

- Introduzione della RES dal 2013
- Soppressione TARSU/TIA
- Componente per i RSU simile a TARSU/TIA
- Componente per i servizi indivisibili 0,30 euro/mq. aumentabili fino 0,40 euro/mq. In ragione della tipologia dell'immobile e della zona
- Soggetto passivo: l'occupante salvo che nel caso di occupazioni inferiori a 6 mesi.

Il D.L. 201/2011 (decreto salva-Italia)

- Il Comune può disporre riduzioni
- Il Fondo sperimentale di riequilibrio e il Fondo perequativo sono ridotti in misura pari al gettito della RES sui servizi indivisibili ad aliquota standard.

Quindi,

- Maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni con IMU sulla prima casa
- Non ci sono entrate aggiuntive per i Comuni, salvo che decidano di aumentare lo sforzo fiscale
- Viene ridotta la variabilità territoriale del gettito IMU
- Fondi perequativi di minore entità
- Lo Stato, per la prima volta, partecipa al gettito di tributi locali.

Il D.L. 201/2011 (decreto salva-Italia)

Però,

- Soluzione barocca: perché lo Stato non si riprende in tutto o in parte la quota di imposte sui trasferimenti attribuita ai Comuni, invece di acquisire una quota dell'IMU?

Grazie per l'attenzione